

CONCESSIONE DEI SERVIZI CULTURALI DA REALIZZARSI NELL'ARENA ESTIVA EX STALLONI E CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI – PERIODO GIUGNO 2020 – MAGGIO 2023 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione dei servizi culturali e conseguente uso gratuito dell'area denominata "Arena Estiva Ex Stalloni" situata a Reggio Emilia in Via Dante Alighieri e Via Samarotto – censita al catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al foglio 135, particella 430 di categoria C/2, - locale deposito di mq. 8,00 - per un periodo contrattuale di anni tre ed eventuali ed ulteriori due anni di rinnovo.

Il valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 è il seguente:

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE DELLA CONCESSIONE (3 ANNI)	VALORE MASSIMO STIMATO DELLA CONCESSIONE (ANNI 3+2+4MESI)	NOTE
1	Entrate da tariffe	€ 178.000,00	€ 356.000,00*	Nota 1
2	Canone immobile	€ 13.500,00	€ 27.000,00	Nota 2
4	Corrispettivo a base di gara che il concessionario dovrà riconoscere al concedente	€ - 600,00 (oltre IVA)	€ -1.200,00 (oltre IVA)	Vedi nota 3 Importo a base di gara su cui verrà chiesta l'offerta in ribasso
TOTALE		€ 190.900,00	€. 381.800,00	

NOTE

1. Le tariffe che dovrà applicare il concessionario deliberate dall'Amministrazione comunale sono le seguenti:

- biglietto intero € 6,00;
- biglietto ridotto € 4,50;

A titolo meramente informativo si rende noto che nell'anno 2019 il gestore uscente ha effettuato le seguenti attività:

- numero spettacoli: 93
- numero presenze: 11.543
- Incassi annui: €. 59.300,00

* tenendo conto che l'attività concessa è concentrata in quattro mesi estivi (giugno/settembre) e che l'eventuale proroga tecnica è coincidente con i medesimi mesi, si considera pari all'introito di un anno intero.

2. Il vantaggio economico derivante dall'uso dell'immobile è quantificato in € 4.500,00 annui

3. Il corrispettivo, con offerta al rialzo, posto a base di gara sul quale verrà calcolato il punteggio economico ammonta ad €. 600,00 (iva esclusa) relativo ai quattro anni di durata contrattuale iniziale.

Il valore massimo stimato per la concessione ammonta ad €. 381.800,00 (iva esclusa), costituito da 3 (tre) anni di durata contrattuale, più facoltà di rinnovo per un periodo massimo di 2 (due) anni dalla scadenza del contratto iniziale, più eventuale proroga tecnica di mesi 4 (quattro).

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio è relativo all'attività di programmazione cinematografica e artistica all'aperto da svolgersi nei mesi estivi negli immobili di proprietà comunale, posti a Reggio Emilia tra via Dante Alighieri e via Samarotto, facenti parte dell'ex deposito "Cavalli Stalloni", denominati "Arena estiva ex Stalloni".

L'affidatario s'impegna a realizzare una programmazione cinematografica qualificata sia sotto il profilo culturale che gestionale e commerciale, rivolta a pubblici diversi (ragazzi, giovani, adulti, terza età) per 7 giorni la settimana di apertura al pubblico **da giugno a settembre** di ogni anno. L'affidatario dovrà anche digitalizzare tramite un proiettore 4k l'Arena e possedere uno schermo.

Nell'ambito della programmazione culturale, l'affidatario s'impegna inoltre a compiere le seguenti azioni secondo le linee di indirizzo stabilite dal Comune:

- progettazione e realizzazione di una programmazione cinematografica di qualità, che privilegi i film dell'ultima stagione ed eventualmente prime visioni rivolti al grande pubblico, puntando sulla diversificazione dell'offerta mirata a differenti pubblici (ragazzi, giovani, famiglie, adulti e terza età) e sull'accessibilità attraverso il contenimento del costo dei biglietti.
 - Attuazione di una politica tariffaria che dovrà venire concordata con l'Amministrazione pubblica di anno in anno.
 - Saranno a carico del Comune la cura della rassegna Accadde domani, la conduzione degli incontri con gli autori, il progetto editoriale e l'elaborazione dei testi del catalogo della rassegna. Saranno a carico dell'affidatario, oltre alla gestione dell'Arena, i noleggi delle pellicole, le spese di ospitalità degli autori invitati e di stampa dei materiali pubblicitari e del catalogo stesso.
 - La programmazione dovrà essere integrata nel sistema culturale cittadino e nel circuito cinematografico provinciale e regionale, privilegiando le collaborazioni con gli istituzioni culturali locali, nonché le associazioni e i soggetti pubblici e privati attivi sul territorio.
- Il Comune avrà diritto ad usufruire di 4 serate nel periodo giugno-settembre e di 15 ingressi omaggio.
- La programmazione cinematografica dovrà svolgersi secondo le linee di indirizzo generale fissate dal Comune nel piano annuale e poliennale degli interventi culturali, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi cinematografici del Comune, dovrà essere condotta dall'affidatario in collaborazione costante con il Comune e sottoposta a periodica verifica di efficienza e funzionalità del servizio.

1. Utenze e costi: le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, delle utenze telefoniche e delle tasse dei rifiuti sono a totale carico del concessionario.

ARTICOLO 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

- a) Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento, concede in uso gratuito i beni di cui al precedente articolo 1) e di tutte le attrezzature ivi incluse, in buone condizioni d'uso, assicurando la manutenzione straordinaria dello stabile anche sulla base delle segnalazioni che l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente;
- b) Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva di promozione culturale e sviluppo locale;
- c) Il Comune si impegna a realizzare attività culturali presso l'Arena Estiva Ex Stalloni, promosse nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali;
- d) Il Comune può esercitare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sulla gestione, attraverso l'accesso alla documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nel servizio, fornitori e collaboratori, mediante gli strumenti che riterrà più utili ed opportuni. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità della struttura e delle attrezzature e impianti;
- e) A fronte della concessione del servizio, il Comune riconoscerà a titolo gratuito l'importo stabilito quale canone di locazione e riceverà dal concessionario la somma complessiva fissata a base di gara (iva esclusa), meno l'eventuale ribasso offerto e la relativa liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura annuale con pagamento a 60 gg. Data ricevimento fattura.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà:

- a) Osservare le linee di indirizzo generale fissate dal Comune nel piano annuale e pluriennale degli interventi culturali;
- b) Programmare i servizi e le attività culturali e gestire i locali concessi in uso in accordo con il Comune;
- c) Assumere la responsabilità della gestione dei locali, degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, concessi in gestione secondo gli elenchi depositati agli atti del Servizio gestione del patrimonio immobiliare del Comune, consegnati all'affidatario al momento della stipula del contratto;
- d) Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili in oggetto, anche su segnalazione del competente Servizio gestione del patrimonio immobiliare o del Servizio Servizi Culturali;
- e) Sostenere direttamente le spese per consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e imposte comunali (raccolta rifiuti);
- f) Munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività previste;
- g) Stipulare polizze di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e quanto altro necessario per tenere indenne il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque;
- h) Garantire l'uso gratuito dell'area al Comune, per le proprie attività istituzionali, per 4 giornate annuali che saranno da concordare secondo un calendario definito in congruo anticipo con il competente Servizio Servizi Culturali del Comune. Le giornate che non saranno utilizzate dal Comune resteranno nella disponibilità dell'affidatario. Nel caso dei suddetti utilizzi da parte del Comune l'affidatario metterà a disposizione gratuitamente i locali nonché il personale necessario per apertura, chiusura e vigilanza della sede, la pulizia degli spazi. Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative resta a carico del Comune;
- i) l'affidatario potrà usufruire di contributi e/o sponsorizzazioni, previo accordo con

l'Amministrazione circa la compatibilità con le attività svolte e gli spazi della struttura. Gli introiti dovranno essere contabilizzati nel bilancio di attività.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE E MIGLIORIE

Nessun intervento di modifica o trasformazione dell'area, dei locali adiacenti e dei relativi arredi e attrezzature è consentito all'affidatario senza il preventivo consenso scritto del Comune. In ogni caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura. L'affidatario potrà provvedere a proprie spese ad attrezzature tecniche aggiuntive finalizzate a migliorare i servizi offerti. A conclusione dell'affidamento, dovranno restare incluse nelle dotazioni di proprietà comunale.

ARTICOLO 6 – DIRITTI, ONERI E RESPONSABILITA'

La gestione dei locali e delle attività, fermo restando il rispetto delle finalità di cui ai precedenti artt., è esercitata dall'affidatario a proprio esclusivo rischio e con esonero del Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 7 - DURATA

La durata della concessione oggetto del presente capitolato è di tre anni con decorrenza dal mese di giugno (data non individuata a causa dei ritardi di pubblicazione della presente gara causa stato di emergenza) e scadenza il 31 maggio 2023 e, comunque, successivamente alla Determina di aggiudicazione definitiva efficace, o alla stipula contrattuale.

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi degli artt. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispettivamente di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla scadenza del contratto iniziale e consistente nella ripetizione di servizi analoghi, mediante comunicazione da inviare all'appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo o l'affidamento del servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'eventuale rinnovo o ripetizione sarà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolato. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto appaltatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiunti per il Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica (per un periodo massimo di quattro mesi) al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) e dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo del corrispettivo posto a base di gara è stabilito in **€ 600,00 (oltre l'IVA se dovuta)**, per l'intera durata del contratto. Non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 – bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI (trattasi di servizi di natura intellettuale svolti da personale esterno all'Amministrazione Comunale), e conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero). La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i candidati che hanno presentato apposita Manifestazione di Interesse entro i tempi stabiliti e nelle modalità previste nell'Avviso Esplorativo pubblicato sul profilo del committente con scadenza il 05/03/2020 ad oggetto: “Avviso esplorativo per indagine di mercato ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e smi relativa a : affidamento in concessione dei servizi culturali da realizzarsi nell’Arena estiva Ex Stalloni e concessione a titolo gratuito di beni Immobili – periodo giugno 2020- maggio 2023”, utilizzando il portale regionale MePa - Consip

In particolare, per presentare manifestazione di interesse, veniva richiesto ai richiedenti, il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche .
- fatturato non inferiore ad €. 50.000,00 relativo alla gestione di un servizio analogo alla presente manifestazione, svolto nel corso degli ultimi tre anni (2017-2019).
- iscrizione al portale MEPA – CONSIP al bando **Bando “Servizi” - categoria “Servizi di Organizzazione Eventi”** - *in particolare con classe di iscrizione tra:*
 - **CPV 79952000-2 / CPV 79952100-3 Servizi di organizzazione eventi**
 - **CPV: 92300000-4 Servizi di intrattenimento**

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010), oltre al rispetto delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del Mercato Elettronico Nazionale CONSIP al bando **Bando “Servizi” - categoria “Servizi di Organizzazione Eventi”**.

L'appaltatore ha l’obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell’appalto.

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al rialzo di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa. La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla commissione in sede di gara. L’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e a seguito di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 11 - CRITERI DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Alla scelta dell’affidatario si addiverrà con aggiudicazione a favore dell’offerta che sarà ritenuta complessivamente ed economicamente più vantaggiosa e rispondente alle finalità del Comune di Reggio Emilia, secondo i parametri di valutazione meglio specificati in seguito:

OFFERTA TECNICA (<A> progetto culturale e piano organizzativo e di gestione tecnica) fino ad un massimo di punti 80 su 100 complessivi

L'offerta tecnica deve essere concretizzata in una relazione illustrativa composta al massimo da n. 10 facciate formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante del soggetto partecipante e deve rappresentare i profili progettuali inerenti lo sviluppo gestionale, funzionale ed economico dell'affidamento in gestione dell'area Arena Estiva Ex Stalloni, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Il progetto tecnico deve essere sviluppato secondo la seguente struttura:

		sub-peso	PESO
ELEMENTI QUALITATIVI			80
A	Esperienza accumulata dal del soggetto proponente, con particolare riferimento a progetti analoghi a quello oggetto della presente procedura -con indicazione della durata (data di inizio e fine fine del periodo di gestione) e descrizione del servizio prestato	30	
B	Qualità e coerenza complessiva della proposta in rapporto al progetto organizzativo, in particolare: Valutazione del curriculum del direttore organizzativo e dell'organigramma e funzionigramma: organico dedicato e livelli di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, addestramento, formazione e aggiornamento del personale. Valutazione della organizzazione dei servizi di biglietteria, delle strategie di promozione e marketing nonché delle modalità di realizzazione e verifica del gradimento del pubblico.	30	
C	Creatività, originalità e miglioria della proposta, valutazione delle attrezzature tecniche messa a disposizione delle attività. In particolare: Valutazione del piano organizzativo delle pulizie e sanificazioni con indicazione dei prodotti e delle attrezzature utilizzate (standard – pre-Covid 19))	20	

Saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del **Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:**

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

$\sum$ = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Il RUP, eventualmente supportato da funzionari esperti e competenti nell'ambito in oggetto, in seduta riservata, procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte, formulando apposito verbale, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche utilizzando i coefficienti variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione aventi tutti natura qualitativa, così come previsti sulla piattaforma MEPA di CONSIP.

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

OFFERTA ECONOMICA. L'offerta economica, il cui punteggio massimo attribuibile è pari a **20** punti, sarà valutata sulla base **del miglior corrispettivo offerto rispetto a quello presunto posto a base di gara, applicando la seguente formula**

$PE = P_{\text{Emax}} \times (RA/R_{\text{max}})$

dove:

P_{Emax} = punteggio massimo attribuibile

RA = valore offerto dal concorrente

R_{MAX} = valore offerta più conveniente

Il RUP ha facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle proposte presentate, allo scopo di poter formulare analisi meglio approfondite e documentate.

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al ribasso offerto.

Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 (indicare altro eventuale diverso termine) giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

All'operatore che risulterà aggiudicatario, verrà richiesto di avviare l'esecuzione del contratto nelle more delle verifiche previste ed ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016 e smi.

Così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 nonché dalla delibera della stessa Autorità n. 1005 del 21/09/2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi, **si procederà alla cd. “riparametrazione” (i totali dei punteggi assegnati rispettivamente alle offerte tecnica ed economica verranno riparametrati al punteggio massimo di riferimento).**

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di accertato grave inadempimento da parte dell'affidatario ad una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente capitolato, previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà dichiarare decaduto e risolto di diritto il presente contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13 – REVOCA

E' fatta salva la potestà di revoca, da parte del Comune, dell'affidamento, per esigenze di pubblico interesse.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

In caso di recesso anticipato da parte di entrambe le parti, così come nel caso di cessazione del rapporto al termine della durata del contratto, il Comune non subentrerà al soggetto affidatario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d'ora qualsiasi responsabilità in proposito. L'affidatario assume a proprio carico qualsiasi onere in merito, esonerando fin d'ora il Comune da ogni onere e responsabilità.

ARTICOLO 15 – CASI DI FORZA MAGGIORE

Se per cause di forza maggiore, debitamente documentate, fosse impossibile la regolare effettuazione del servizio, l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione scritta al dirigente del Servizio competente del Comune e a definire con lo stesso soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio per il Comune.

ARTICOLO 15/bis – INTEGRAZIONI PER EMERGENZA COVID 19

In attuazione alle misure di contenimento del contagio, che alla firma del presente capitolato risultano in vigore, si rinvia alle disposizioni che verranno di volta in volta pubblicate dal Ministero dell'Interno per concordare con il concedente: tempi di effettiva erogazione del servizio, modalità attuative per garantire il distanziamento sociale e la sanificazione e condivisione ed approvazione da parte del Comune di Reggio Emilia del piano di contenimento.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

È fatto divieto all'affidatario subappaltare direttamente o indirettamente in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato, salva esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 17 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intervenuta nella nomina di organi o ragione sociale dell'impresa, indicando il motivo della variazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardo di pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ARTICOLO 18 – PENALI

L'affidatario riconosce al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità:

1) nei casi di risoluzione del contratto previsti all'art. 12 sarà incamerata la cauzione di cui all'art. 19. Sarà inoltre esperita azione di danno, per cui l'affidatario sarà tenuto al pagamento della maggior spesa eventuale che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'affidamento ad altre imprese del servizio di cui si tratta.

2) per mancato o interrotto servizio di programmazione sarà applicata una penale pari a € 2.000,00, fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'Ente.

ARTICOLO 19 – CAUZIONE

Al momento della stipulazione del contratto il Comune, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento, dell'eventuale risarcimento di danno e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA) secondo le prescrizioni di cui all'art. 103 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ARTICOLO 20 – DANNI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'affidatario si obbliga a stipulare e presentare apposita polizza di assicurazione contro incendio ed altri eventi (a titolo esemplificativo e non limitativo fenomeno elettrico, danni da acqua condotta, eventi atmosferici, eventi catastrofali) a tutela dei danni all'immobile ed al suo contenuto, polizza che dovrà prevedere fra le garanzie clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile.

La polizza incendio deve assicurare il fabbricato per un valore di tot. €. 1.000.000,00 (un milione) e prevedere garanzia ricorso terzi per un capitale € 1.000.000,00 (un milione).

L'affidatario dovrà altresì stipulare e presentare polizza di Responsabilità Civile a copertura della responsabilità civile per danni a terzi riconducibili alla gestione dell'immobile, che comprenda clausola di RC del fabbricato, con massimale non inferiore a €3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro a persone, cose od animali. La polizza in questione dovrà comunque contenere l'estensione della copertura anche contro danni causati dall'Ente appaltante.

Quanto sopra per tenere sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

L'affidatario risponderà in ogni caso direttamente degli eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a persone o a cose, qualunque ne sia la natura, derivanti da carenza, insufficienza o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza dell'affidatario o dei suoi dipendenti, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad eventuali compensi o rimborsi.

ARTICOLO 21 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da CONSIP per acquisti effettuati tramite MEPA.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

ARTTICOLO 22 - WHISTLE BLOWING DIPENDENTI / APPALTATORI / CONCESSIONARI / GESTORI DI SERVIZIO E PROTOCOLLI D'INTESA COMUNE DI REGGIO EMILIA

IN DICEMBRE 2018 IL COMUNE DI REGGIO Emilia ha attivato la piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” che permette ai dipendenti, agli appaltatori, ai concessionari di segnalare, con garanzia di riservatezza, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico.

L’Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio, partecipando alla procedura di gara indetta dal Comune di Reggio Emilia, prende atto dell’attivazione da parte dell’Ente del sistema suddetto, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazioni di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).

Detta e-mail è inoltrata per conoscenza al Comune di Reggio Emilia.

L’Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018. Il software, infatti, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall’identità del segnalante. L’accesso all’identità del segnalante è concessa esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite stringente procedura di sicurezza, che registra l’accesso all’identità, con richiesta della specifica motivazione. Dal punto di vista informatico è garantita l’assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza. Il Responsabile Anticorruzione è l’unico utente in grado di ricevere le segnalazioni attraverso la consolle di amministrazione del software, mantenendole riservate nel rispetto del quadro normativo.

Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici.

www.comune.re.it – Il Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing.

Nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.

Gli Enti Locali Territoriali della Provincia di Reggio Emilia hanno stipulato i seguenti Protocolli di Intesa:

- “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”;
- “Protocollo di intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubbliche”;
- “Protocollo di Intesa per la Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità”.

I Protocolli di Intesa di cui al precedenti commi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Bando integrale, sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.comune.re.it/gare>.

Le clausole di tutti i Protocolli di Intesa di cui al presente articolo, integrano le clausole del Contratto di Appalto e devono intendersi vincolanti ad ogni effetto per l’Appaltatore.

ARTTICOLO 23 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i

dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è l'Arch. Giordano Gasparini in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Culturali.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia. Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie.

IL DIRIGENTE
Arch. Giordano Gasparini